Bur n. 103 del 28/10/2014

(Codice interno: 284299)

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2014, n. 32

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario"

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" è inserito il seguente:

"Art. 6 bis
Determinazioni in materia di vidimazione del registro infortuni

1. Nelle more dell'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", nei termini di cui all'articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il registro infortuni previsto all'articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all'obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 "Istituzione del registro degli infortuni" e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.".

Art. 2
Modifica dell'articolo 1 e del titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario"

1. All'articolo 1 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" dopo le parole: "medicina del lavoro" sono aggiunte le parole ", sicurezza del lavoro".

2. Il titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario" è così modificato: "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sicurezza del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 ottobre 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 e del titolo della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario"